

**GESETZESTECHNISCHE
RICHTLINIEN (GTR)**

**DIRECTIVES SUR LA
TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)**

**DIRETTIVE DI TECNICA
LEGISLATIVA (DTL)**

**DIRECTIVES SUR LA TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)
DIRETTIVE DI TECNICA LEGISLATIVA (DTL)**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundeskanzlei BK
Chancellerie fédérale ChF
Cancelleria federale CaF
Chanzlia federala ChF

Indice

Sezione 1 Titolo	3
Regole generali	3
Titolo di un decreto federale relativo a Schengen o a Dublino	5
Approvazione di uno scambio di note	5
Approvazione di più scambi di note	6
Indice	7

1 Sezione 1 Titolo

1.1 Regole generali

4 Nel titolo degli atti normativi più importanti (legge federale, decreto federale, ordinanza del Consiglio federale) non si indica l'autorità che emana l'atto. I titoli di questi atti hanno il tenore seguente:

1. Legge federale:

«Legge federale su ...» / «Legge federale concernente ...»

2. Decreto federale:

«Decreto federale su ...» / «Decreto federale concernente ...» /
«Decreto federale che approva ...» / ecc.

3. Ordinanza del Consiglio federale:

«Ordinanza su ...» / «Ordinanza concernente ...».

190* I decreti federali sono sempre designati come tali nel titolo («decreto federale su ... / decreto federale che approva ... / ...»). Nel titolo dei decreti federali semplici si omette l'indicazione «semplice». La data di un decreto federale semplice è quella della decisione del Consiglio che per ultimo l'ha approvato.

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 18 mag. 2017.

195 Quando sono pubblicati, i trattati internazionali o le risoluzioni di organizzazioni internazionali recano il loro titolo per esteso. Nel messaggio e nei decreti di approvazione si possono utilizzare titoli più brevi non ufficiali (cfr. n. marg. 198, 199 e 200).

196 Se il decreto federale che approva un trattato internazionale non contiene atti normativi di attuazione del trattato, il titolo del decreto ha il tenore seguente: «Decreto federale che approva ...».

Esempio:

**Decreto federale
che approva l'Accordo tra la Svizzera e la Serbia sulla cooperazione di
polizia nella lotta contro la criminalità**

del 1° ottobre 2010

→ [RU 2011 809](#)

198 Per non pregiudicare la leggibilità (non da ultimo in vista di un'eventuale votazione popolare), nel titolo del decreto federale il trattato internazionale da approvare è citato in forma quanto possibile sintetica ma idonea a identificarlo in modo inequivocabile. Il titolo del trattato è invece riportato per esteso nell'articolo 1 capoverso 1 del decreto federale. La regola «sintetico quanto possibile e preciso quanto necessario» implica che:

– per quanto concerne il tipo di trattato internazionale («trattato», «convenzione», «accordo»,

«protocollo», «emendamento della convenzione», ecc.), occorre attenersi alla denominazione del medesimo;

- il titolo del trattato è di norma riportato senza data (cfr. tuttavia n. marg. 200);
- se esiste, va utilizzato il titolo breve ufficiale; ad esempio, la «Convenzione del 4 aprile 1997 per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina» ([RU_2008_5137](#)) è citata nel titolo del decreto federale con il titolo breve ufficiale «Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina» (*[RU_2008_5125](#));
- se il trattato verte essenzialmente sull'istituzione di un'organizzazione internazionale, il titolo del decreto federale può essere formulato come segue: «Decreto federale concernente l'adesione della Svizzera a ...» (cfr. ad es. [RU_2003_1058](#), [2006_1361](#)).

199 Nel caso di trattati che menzionano nel titolo la Svizzera e uno o più altri Stati, al titolo del decreto di approvazione si applicano inoltre le seguenti regole:

- i nomi degli Stati contraenti sono per quanto possibile riportati in forma abbreviata (ad es. «Svizzera» e non «Confederazione Svizzera», «Germania» e non «Repubblica federale di Germania»)*;
- di norma sono menzionati gli Stati contraenti e non i relativi Governi (dunque «Francia» e non «Governo della Repubblica Francese»);
- di norma si menzionano dapprima le Parti contraenti (ad es. «tra la Svizzera e la Slovenia») e in seguito l'oggetto dell'accordo (ad es. «sulla cooperazione nella lotta contro la criminalità»);
- poiché nella «versione svizzera» del trattato la Svizzera va menzionata prima della o delle altre Parti contraenti (mentre nella «versione estera» accade l'opposto; cosiddetto «Alternat»), anche nel titolo del decreto di approvazione si menziona dapprima la Svizzera;
- nel caso di un accordo che ne modifica uno esistente, le Parti contraenti sono menzionate una sola volta, ossia soltanto nel titolo dell'accordo modificato (accordo di base), salvo ad esempio in caso di successione di Stati.

* Sono vincolanti le denominazioni degli Stati figuranti in TERMDAT, la banca dati terminologica dell'Amministrazione federale: [termdat.ch](#).

200 La regola «sintetico quanto possibile e preciso quanto necessario» si applica in particolare nel caso in cui l'approvazione verta su un *accordo aggiuntivo* a un trattato internazionale esistente («Decreto federale che approva il Protocollo su..., aggiuntivo alla Convenzione su...»).

In deroga al n. marg. 198 secondo trattino, in questi casi può essere opportuno indicare nel titolo del decreto le *date* in cui sono stati conclusi rispettivamente il trattato di base e l'accordo aggiuntivo. Occorre prestare attenzione affinché i due trattati possano essere distinti in modo inequivocabile.

Esempio:

Decreto federale

che approva il Protocollo del 24 gennaio 2002 relativo al trapianto di organi e di tessuti di origine umana, aggiuntivo alla Convenzione del 4 aprile 1997 sui diritti dell'uomo e la biomedicina

del 12 giugno 2009

→ [*RU 2010 863](#)

1.2 Titolo di un decreto federale relativo a Schengen o a Dublino

La struttura formale dei decreti federali è retta dai n. marg. 187–232. Occorre inoltre tenere conto delle particolarità illustrate qui appresso.

1.2.1 Approvazione di uno scambio di note

385 Al titolo dei decreti federali si applicano le regole indicate qui di seguito.

L'atto dell'UE in questione va di norma citato con il suo numero (ad es. «direttiva 2010/230/UE»). Per gli atti normativi emanati prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1° dicembre 2009) va mantenuta la vecchia terminologia, ad es. «direttiva 2008/115/CE». Il titolo non va riprodotto per esteso, ma riassunto in forma quanto possibile sintetica. Il titolo esatto dello scambio di note è poi precisato nell'articolo 1 capoverso 1 del decreto (cfr. n. marg. 213).

Esempio:

Decreto federale

**che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE
concernente il recepimento della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla
semplificazione dello scambio di informazioni tra le autorità incaricate
dell'applicazione della legge**

(Sviluppo dell'acquis di Schengen)

del 12 giugno 2009

→ [*RU 2009 6915](#)

Se l'atto normativo dell'UE dispone di un titolo breve ufficiale (vale a dire figurante nella GU), si può utilizzare quest'ultimo, senza che occorra in tal caso precisare il numero dell'atto.

Esempio:

Decreto federale

**che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE
concernente il recepimento del secondo codice frontiere Schengen**

(Sviluppo dell'acquis di Schengen)

del 13 giugno 2009

Se l'atto normativo dell'UE dispone soltanto di un titolo breve non ufficiale ma il cui uso è generalizzato, si può utilizzare tale titolo, purché sia aggiunto tra parentesi il titolo numerico dell'atto. Tale possibilità è nondimeno esclusa se nelle altre due lingue ufficiali non può essere trovato un titolo adeguato (cfr. inoltre n. marg. 135).

Esempio:

Decreto federale

che approva lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva UE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE) e lo traspone nel diritto svizzero (modifica della legge federale sugli stranieri e della legge sull'asilo)

(Sviluppo dell'acquis di Schengen)

del 18 giugno 2010

→ [*RU 2010 5925](#)

A differenza di quanto previsto per il titolo dello scambio di note (cfr. n. 8), in cui le Parti contraenti sono indicate per esteso, nel titolo del decreto federale «Unione europea» e «Comunità europea» sono sostituite dalle rispettive abbreviazioni, «UE» e «CE».

La nozione di trasposizione va utilizzata soltanto se il decreto contiene una o più leggi federali o modifiche delle stesse. In tal caso il decreto reca il titolo «Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note ...» oppure «Decreto federale che approva lo scambio di note ... e lo traspone nel diritto svizzero (modifica della legge ...)» (cfr. n. marg. 197).

1.2.2 Approvazione di più scambi di note

- 386 Se con un unico decreto federale si approvano più scambi di note, non è opportuno menzionare nel titolo del decreto (cfr. n. marg. 385) tutti gli scambi di note interessati. In tal caso occorrerà nondimeno concordare con l'UFG e la CaF una soluzione *ad hoc* affinché sia garantito che il titolo sia sufficientemente preciso ed eloquente.

Il titolo del decreto federale potrebbe ad esempio essere formulato come segue:

Decreto federale

che approva gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali per l'adeguamento del sistema d'informazione Schengen

(Sviluppo dell'acquis di Schengen)

del 13 giugno 2008

→ [*RU 2008 5111](#)

Indice

- 0 -

004 3

- 1 -

190 3

195 3

196 3

198 3

199 3

- 2 -

200 3

- 3 -

385 5

386 6

- A -

Accordi di associazione alle normative di Schengen e
di Dublino 5, 6

autorità che emana l'atto (indicazione nel titolo) 3

- D -

decreti federali (struttura formale) 3

decreti federali (tipi di) 3

- O -

ordinanza 3

organizzazioni internazionali 3

- T -

titolo 3

titolo degli atti normativi 3